



Liceo Scientifico Statale "P.S. Mancini"

## Comitato dei Genitori

e-mail: [comgen.psmancini@libero.it](mailto:comgen.psmancini@libero.it)  
PEC: [comitatogenitoripsmancini@pec.net](mailto:comitatogenitoripsmancini@pec.net)



**Al Presidente del Tribunale di Avellino**  
**Dott. Vincenzo Beatrice**  
SEDE  
[prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it)  
[vincenzo.beatrice@giustizia.it](mailto:vincenzo.beatrice@giustizia.it)

**Al Giudice coordinatore della sezione G.I.P.**  
**presso il Tribunale di Avellino**  
**Dott. Antonio Sicuranza**  
SEDE  
[prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it)  
[antonio.sicuranza@giustizia.it](mailto:antonio.sicuranza@giustizia.it)

**Al Procuratore della Repubblica**  
**presso il Tribunale di Avellino**  
**Dott. Rosario Cantelmo**  
SEDE  
[prot.procura.avellino@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.avellino@giustiziacert.it)  
[rosario.cantelmo@giustizia.it](mailto:rosario.cantelmo@giustizia.it)

e p.c. **al Prefetto di Avellino**  
SEDE  
[prefetto.prefav@pec.interno.it](mailto:prefetto.prefav@pec.interno.it)

p.c. **al Presidente della Provincia di Avellino**  
SEDE  
[settore3@pec.provincia.avellino.it](mailto:settore3@pec.provincia.avellino.it)  
[presidente@provincia.avellino.it](mailto:presidente@provincia.avellino.it)

p.c. **a tutti gli Organi di Informazione locale**  
**Proprie Sedi**

**Oggetto: Vicenda giudiziaria inerente il sequestro preventivo dell'edificio sede del Liceo Scientifico "P.S. Mancini" sito in Avellino alla Via De Concilii n° 1, operato dal GIP dott. Vincenzo Landolfi in data 3/11/2017.**

In merito al tema in oggetto facciamo riferimento alle nostre precedenti comunicazioni del 10/03 e del 6/07 u.s., nonché alla recente pronuncia del GIP avvenuta in data 16/10 u.s., con la quale è stata rigettata l'istanza di dissequestro del fabbricato in argomento, avanzata dalla Provincia di Avellino, all'esito delle risultanze dell'incidente probatorio conclusosi con l'udienza del 24/09 u.s..

In premessa ribadiamo ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, che questo Comitato dei Genitori persegue esclusivamente l'obiettivo di garantire agli studenti del Liceo "P.S. Mancini", e quindi ai propri figli,



Liceo Scientifico Statale "P.S. Mancini"

## Comitato dei Genitori

e-mail: [comgen.psmancini@libero.it](mailto:comgen.psmancini@libero.it)

PEC: [comitatogenitoripsmancini@pec.net](mailto:comitatogenitoripsmancini@pec.net)



le migliori condizioni, e le opportunità, possibili, sia didattiche che formative e culturali, ma ovviamente anche di assicurare i requisiti di fruizione in sicurezza delle sedi scolastiche per la propria incolumità fisica, affinché il percorso seguito in ciascun anno scolastico, e da ogni singola classe, possa essere il più proficuo, completo ed adeguato possibile, ed assolutamente coerente ai prescritti programmi ministeriali di studio.

Pertanto lungi da noi alcuna gratuita ingerenza nell'operato di codesto Tribunale.

In tale scenario perseguire la disponibilità in sicurezza dell'edificio di via De Concillii, sede storica del Liceo Scientifico "P.S. Mancini" con disponibilità di spazi didattici senza alcuna valida alternativa nell'intera città, consente di andare proprio in tale direzione visto che l'attuale, ancora del tutto precaria, collocazione degli studenti sulle tre sedi di via Ferrante, via Zigarelli e via Cannaviello (sede del Provveditorato) è logisticamente disagiata e per niente adeguata alle esigenze complessive del prescritto percorso formativo, percorso già fortemente compromesso dal precedente anno scolastico trascorso all'insegna della totale emergenza e precarietà ed i cui danni all'attitudine allo studio e alla percezione della Scuola come istituzione che preserva e garantisce il diritto allo studio degli studenti, sono oramai devastanti, permanenti e mai più colmabili nei nostri figli.

Ebbene le motivazioni che leggiamo nel dispositivo di rigetto del GIP ci lasciano a dir poco perplessi e disorientati per le argomentazioni di seguito riportate, e non solo noi, ma anche alcuni ingegneri nostri consulenti a cui ci siamo rivolti e a cui abbiamo sottoposto la vicenda.

L'incidente probatorio richiesto dalla Procura, con l'intento di confermare le proprie tesi di rischio di crollo dell'edificio, e promosso proprio dal GIP, si è svolto su un lungo lasso di tempo (proprio noi ci eravamo lamentati della dilatazione dei tempi), in maniera approfondita con indagini invasive, e non, estese e tecnicamente avanzate, con numerosi sopralluoghi congiunti sull'edificio e con un confronto finale molto dettagliato ed approfondito tra i consulenti coinvolti (compreso quelli del P.M e delle parti) che si è concluso con una pronuncia da parte del consulente tecnico incaricato dal GIP, ing. M. Perlingieri, con un parere addirittura migliorativo rispetto alle conclusioni a cui era giunto il Prof. Petti, escludendo qualsiasi rischio di crollo. In particolare sui carichi gravitazionali Perlingieri conclude che sia in relazione alla analisi visiva e sia in relazione alle calcolazioni, si è del parere che non sussistano situazioni tali da determinare condizioni di pericolo di crollo per la costruzione, a meno del solaio della palestra, e ciò per quanto attiene alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio, tenendo poi in debito conto che la palestra era stata già oggetto di formale provvedimento di inibizione all'utilizzo da parte della Provincia già all'esito della perizia del Prof. Petti.

Sulla parte sismica Perlingieri conclude che dalla normativa vigente si evince che non sussiste l'obbligo immediato di intervento in caso di inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, ma solo un obbligo di programmazione degli interventi stessi. Tale obbligo, per le amministrazioni pubbliche, si configura come inserimento dell'opera nella programmazione triennale delle OO.PP., previa progettazione dell'intervento. Tale condizione è ancora più vera, come nel caso di specie, in assenza di qualsiasi forma di dissesto evidente e con un tempo di intervento ( $vita\ nominale\ V_{cn} > 2$  anni e cioè pari a 6,3 anni). Aggiunge poi che appare evidente che, per ovviare alla inevitabile dilatazione dei tempi intercorrenti tra la data di esecuzione della verifica e quella della esecuzione degli eventuali interventi inseriti nella programmazione triennale dell'ente, sarà opportuno dotare la costruzione, in caso di riapertura, di apposito programma di controllo e monitoraggio, al fine di tenere costantemente sotto osservazione il comportamento della struttura ed intervenire in caso se ne ravvisasse la necessità con tempestività ed efficienza con interventi di mitigazione del rischio, in attesa della esecuzione degli interventi oggetto di pianificazione.



Liceo Scientifico Statale "P.S. Mancini"

## Comitato dei Genitori

e-mail: [comgen.psmancini@libero.it](mailto:comgen.psmancini@libero.it)

PEC: [comitatogenitoripsmancini@pec.net](mailto:comitatogenitoripsmancini@pec.net)



E quindi contemplando inequivocabilmente la possibilità di riapertura dell'edificio scolastico.

Ma vi è di più.

I professori universitari Sergio Lagomarsino (\*) e Bruno Calderoni, quali consulenti tecnici della Provincia e tra i massimi esperti nazionali nel campo degli edifici in muratura, concludono il proprio documento di valutazione della perizia di Perlingieri affermando la piena condivisione delle conclusioni a cui giunge il perito del Tribunale ed insistendo sul fatto che non è assolutamente corretto affermare che l'edificio non ha i requisiti minimi di idoneità sismica per l'impiego come edificio scolastico, atteso che non esistono i requisiti minimi di idoneità sismica poiché non sono definiti né dalle normative vigenti né dalla comunità scientifica. Inoltre scrivono che l'edificio sede del Liceo Mancini è idoneo all'uso sia nei riguardi dei carichi statici che di quelli sismici e che non sussistono ragioni valide per una interruzione di servizio.

Puntualizzano anche che le conclusioni a cui perviene Perlingieri in tema di vulnerabilità sismica dell'edificio sono particolarmente conservative in virtù della metodologia di analisi utilizzata (quella lineare). Utilizzando quella non-lineare, più complessa ma decisamente più aderente alla casistica ricorrente, la vulnerabilità sismica ne uscirebbe decisamente migliorata.

In ogni caso sia il C.T. del GIP che i C.T. di parte concludono che l'edificio è assolutamente fruibile in sicurezza nell'attuale stato di fatto, senza alcun adeguamento immediato, e ribadiscono che la normativa in vigore non prescrive per gli edifici esistenti dei valori minimi da soddisfare nelle verifiche sismiche.

(\*) Dal curriculum del prof. Sergio Lagomarsino

.....E' docente dei corsi di Tecnica delle Costruzioni e Consolidamento delle costruzioni nella Facoltà di Ingegneria di Genova. Inoltre insegna Consolidamento degli edifici storici nella Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Facoltà di Architettura dell'Università di Genova.....

E' stato membro del gruppo, formato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Protezione Civile, che ha preparato le "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" (Direttiva PCM 9/2/2011). È uno degli autori delle "Istruzioni per la Valutazione Affidabilistica della Sicurezza Sismica di Edifici Esistenti" (CNR-DT 212/2013). Ha coordinato, in occasione dell'emergenza sismica in Umbria e nella Marche nel 1997, il rilievo dei danni ad oltre 2000 chiese. La scheda per il rilievo del danno alle chiese, sviluppata dal suo gruppo di ricerca, è stata adottata dalla Protezione Civile (G.U. del 7 Marzo 2006) per il rilievo dei danni ai beni culturali nelle emergenze sismiche. Ha sviluppato, insieme a A. Penna, A. Galasco e S. Cattari, il programma di calcolo TREMURI, per l'analisi sismica non lineare di edifici in muratura, utilizzato sia in ambito di ricerca sia nel mondo professionale.

Pertanto la conclusione a cui giunge il GIP nel provvedimento di diniego all'istanza di dissequestro e cioè che la non conformità di un edificio alla normativa sismica si traduce in una violazione delle regole tecniche di edificazione che il legislatore ha voluto imporre in una certa zona per il tipo di rischio sismico che la caratterizza, al fine di assicurare che non sia superata la soglia oltre la quale il rischio crollo viene considerato inaccettabile; la non conformità dell'edificio alle regole tecniche di edificazione seguite dal legislatore ne determina senza dubbio il pericolo di crollo, pericolo che si concretizza solo in occasione dei terremoti, ma assume comunque carattere permanente, data l'imprevedibilità, delle azioni sismiche, ebbene tali affermazioni sono del tutto prive di fondamento normativo in quanto per gli edifici esistenti non esistono, come già precisato anche dai professori universitari consulenti, dei requisiti minimi da rispettare, e tanto meno si può ritenere che un edificio esistente debba rispettare i requisiti normativi sismici previsti per gli edifici di nuova costruzione. E' un clamoroso nonsenso!



Liceo Scientifico Statale "P.S. Mancini"

## Comitato dei Genitori

e-mail: [comgen.psmancini@libero.it](mailto:comgen.psmancini@libero.it)

PEC: [comitatogenitoripsmancini@pec.net](mailto:comitatogenitoripsmancini@pec.net)



Come si può pensare che un edificio preesistente possa soddisfare i requisiti della una normativa successiva ed attualmente vigente ed in continua evoluzione. E' impossibile per definizione!

La normativa tecnica in vigore (NTC 2018) impone solo la verifica di vulnerabilità sismica su un edificio esistente ed adibito ad edificio scolastico, verifica che porta a definire l'indice di rischio (con il quale poi si apprezza la vita residua del fabbricato) ed in funzione di questi valori effettuare delle valutazioni tecnico-economiche su eventuali interventi di mitigazione del rischio.

Affermare invece come fa il GIP che l'edificio è a rischio di crollo perché "non è conforme alla normativa sismica vigente" non solo è del tutto privo di fondamento giuridico\nnormativo ma ciò, per esteso e per ovvietà per quanto detto prima, imporrebbe che tutti gli edifici esistenti ad utilizzo pubblico, a partire dallo stesso Tribunale, dovrebbero essere per tale principio inibiti all'utilizzo e posti sotto sequestro, perché nessun edificio esistente potrà mai soddisfare i requisiti della normativa sismica attuale, requisiti che invece sono prescritti e applicabili solo alle nuove costruzioni.

Né tantomeno esiste intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente, che sia tecnicamente ed economicamente sostenibile, che mai possa renderlo rispondente ai requisiti previsti dalla normativa sismica per i nuovi edifici.

Questo approccio configura a nostro avviso un rischioso precedente perché quando il potere giudiziario a sua discrezione scavalca i contenuti delle leggi e norme vigenti, soprattutto in un ambito specialistico come è quello tecnico delle costruzioni, e si erige a censore, si apre un gravissimo conflitto di competenza tra organi legislativi e organi giudicanti tale da far saltare i presupposti fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione, e cioè la totale separazione ed indipendenza di tali poteri.

Qualora questa interpretazione del tutto soggettiva e totalmente restrittiva della normativa sismica dovesse essere confermata da altri organi giudicanti, questo Comitato invita sin d'ora anche i genitori degli studenti di tutte le altre scuole cittadine, e non solo, a presentare un esposto presso la Procura della Repubblica affinché venga accertata la non rispondenza dell'edificio sede della scuola alla normativa sismica vigente e pertanto ne venga dichiarata l'inagibilità, al fine di preservare la paventata incolumità fisica dei propri figli.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Avellino, lì 20/10/2018

Il Comitato dei Genitori del  
Liceo Scientifico " P.S. Mancini"